

Relazione della II Commissione permanente

SCHEMA E PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO; BILANCIO E FINANZE;
DEMANIO E PATRIMONIO; ORDINAMENTO DEGLI UFFICI; PERSONALE DELLA REGIONE

(Seduta del 3 maggio 2006)

—————

Relatore di maggioranza: MIRKO RICCI
Relatore di minoranza: VITTORIO SANTORI

—————

sulla proposta di legge n. 83

a iniziativa dei Consiglieri Rocchi, Luchetti, Bucciarelli, Bugaro, Donati, D'Anna
presentata in data 28 febbraio 2006

—————

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 1988, N. 34:
“FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEI GRUPPI CONSILIARI”

—————

RELAZIONE ORALE

—————

**PARERE ESPRESSO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68 DEL REGOLAMENTO INTERNO**

(Seduta del 19 aprile 2006)

La prima Commissione consiliare permanente nella seduta del 19 aprile 2006 esaminato il testo della proposta di legge n. 83 avente ad oggetto "Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 concernente: 'Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari'",

esprime parere favorevole.

Il Presidente della Commissione
Adriana Mollaroli

Testo proposto

Art. 1

(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 34/1988)

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 6 della l.r. 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari) sono sostituiti dal seguente:

“4. L'incarico al personale esterno è conferito alternativamente:

- a) con rapporto di lavoro dipendente a termine, con inquadramento nella categoria contrattuale corrispondente a quella relativa al posto non ricoperto da personale regionale di ruolo o comandato. La durata del contratto di lavoro non può superare quella della legislatura;
- b) con apposita convenzione che fissa l'oggetto, le modalità di espletamento e la durata dell'incarico, nonché il relativo corrispettivo economico, il cui importo è equivalente al costo del dipendente regionale di pari categoria contrattuale non ricoperto con personale regionale di ruolo o comandato. La durata dell'incarico non può superare quella della legislatura.”.

Testo modificato dalla Commissione

Art. 1

(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 34/1988)

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 6 della l.r. 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari) sono sostituiti dal seguente:

“4. L'incarico al personale esterno è conferito dall'Ufficio di Presidenza, su richiesta nominativa del Presidente del gruppo, alternativamente:

- a) con rapporto di lavoro dipendente a termine, con inquadramento nella categoria contrattuale corrispondente a quella relativa al posto non ricoperto da personale regionale di ruolo o comandato. La durata del contratto di lavoro non può superare quella della legislatura;
- b) con apposita convenzione che fissa l'oggetto, le modalità di espletamento e la durata dell'incarico, nonché il relativo corrispettivo economico, il cui importo è equivalente al costo del dipendente regionale di pari categoria contrattuale non ricoperto con personale regionale di ruolo o comandato. La durata dell'incarico non può superare quella della legislatura.”.